



Paolo Di Giorgi
NOTAIO

Repertorio N.54.994

Raccolta N.13.254

MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi

Il giorno ventisette del mese di Ottobre

Alle ore venti.

"27 Ottobre 2020, ore 20,00"

In Catania nel mio studio, viale Vittorio Veneto n.59

innanzi a me **PAOLO DI GIORGI**, Notaio in Catania
iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Catania e Caltagirone

E' PRESENTE

* dott.ssa Leonardi Agata Maria Loredana, nata a Catania il
giorno 18 giugno 1978, che interviene al presente atto quale
Presidente del Comitato Direttivo e, come tale, legale
rappresentante dell'Associazione di Volontariato denominata:

-- "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE
CIVILE - SEZIONE DI CATANIA", con sede in Catania, via
Gabriele D'Annunzio n.43/A ove domicilia per la carica,
avente codice fiscale 93208030879, con tutti i poteri
statutari spettantile.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi dichiara che trovasi
riunita oggi, in questo luogo ed a questa ora, anche a mezzo
collegamento audio-video così come consentito dall'art.73,

AGENZIA DELLE
ENTRATE CATANIA
Reg.to il 2/11/2020
n. 31089 Serie 1T

comma 4, del D.L. n.18/2020 convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020, in prima convocazione l'assemblea dei componenti la detta Associazione e mi richiede di redigerne il verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la comparente Leonardi Agata Maria Loredana la quale, aperta la seduta, dichiara:

- che sono presenti in proprio ed in modalità audio-video conferenza a mezzo sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti ed anche per delega - che rimarranno acquisite agli atti dell'associazione - ventisette (27) associati su trentatre (33) nelle persone di se medesima, Russo Eleonora, nata in Catania il giorno 19 aprile 1977 e La Bruna Clara, nata in Catania il giorno 14 agosto 1991 (personalmente presenti in assemblea) oltre che dei dott.ri Reina Lorena, Merlo Antonio, Merlo Carmelo, Bonanno Cristian, Ferrari Alessandra, Oliva Livio, Valenti Cinzia, Fonzo Aldo, Bellia Giovanni Sergio, Condorelli Antonino, Salpietro Giuliano, Lizzio Alfio, Spampinato Fabio e Bonaccorsi Umberto collegati in modalità audio-video conferenza a mezzo sistema "Google meet" nonché dei dott. Barberi Miriam (rappresentata per delega da Ferrari Alessandra), Cavalli Patrizia (rappresentata per delega da Spampinato Fabio), Malino Rosario (rappresentato per delega da Bonaccorsi Umberto), Bua Giada (rappresentata per delega da Salpietro Giuliano), Bua Giorgia (rappresentata per delega da Lizzio Alfio), Marullo Valeria (rappresentata per delega da Bonanno Cristian),

Tomasello Melania (rappresentata per delega da Russo Eleonora), Pennisi Roberta (rappresentata per delega da Leonardi Agata Maria Loredana), Neri Simonetta (rappresentata per delega da Merlo Antonio) e Longo Maria Agata (rappresentata per delega da Merlo Carmelo);

- che è presente il Comitato Direttivo nelle persone di sé medesima quale Presidente e dei predetti Russo Eleonora, La Bruna Clara, Bellia Giovanni Sergio, Lizzio Alfio e Reina Lorena;

per tutti come da elenco degli associati che, predisposto ed esibitomi dalla suddetta, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, dispensandomi la medesima dal darne lettura;

- che i partecipanti sono in grado di percepire perfettamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che gli intervenuti possono partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sull'argomento posto all'ordine del giorno;

- che pertanto l'assemblea, come da avviso di convocazione del giorno 8 Ottobre 2020 inviato a mezzo di comunicazione di posta elettronica a tutti gli associati ed ai componenti del Comitato Direttivo, è validamente costituita ed è atta ed idonea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Variazione dello statuto dell'associazione.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti che si dichiarano tutti sufficientemente edotti su quanto a discutere, procede alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Al riguardo Egli ricorda agli associati che a seguito della riforma del c.d. Enti del Terzo Settore, introdotta dal D.Lgs n.117/2017, si rende necessario adeguare lo statuto dell'associazione alla suddetta normativa, così come anche disposto dall'art.101 del suddetto Decreto Legislativo.

Per ragioni di praticità si suggerisce di abbandonare il precedente testo di statuto e di adottare un nuovo testo conforme alle inderogabili previsioni normative di settore, peraltro già conosciuto dagli associati in quanto ad essi precedentemente comunicato.

In particolare l'adottando testo, composto da ventiquattro articoli, mantiene sede, finalità e durata immutati ed, in conformità a quanto disposto dal D.lgs 117/2017, contiene le seguenti previsioni:

- l'introduzione nella denominazione dell'ente della indicazione espressa di "organizzazione di volontariato", anche in forma di acronimo "ODV";
- lo svolgimento di un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di terzi,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

- la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'attività;

- l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ed il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- la gratuità delle cariche elettive;

- quanto alla nomina dei componenti l'organo amministrativo, che questi siano scelti tra le persone fisiche associate o indicate tra i propri associati dagli enti associati.

Il Presidente, ribadito che l'approvazione del nuovo testo di statuto costituisce per l'associazione un atto dovuto e necessario ai fini dell'adeguamento alla normativa del Codice del terzo settore di cui al D.lgs 117/2017, invita l'assemblea a discutere e deliberare in merito.

L'assemblea, dopo breve ed articolata discussione, con voto palese ed alla unanimità, per come dichiara il Presidente

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo di statuto dell'associazione adeguato alle previsioni del D.Lgs 117/2017, composto da ventiquattro articoli, così come sopra illustrato.

Detto nuovo testo mantiene sede, finalità e durata immutati

ed, in conformità a quanto disposto dal D.lgs 117/2017, prevede e pertanto si delibera:

* la modificata denominazione dell'Ente in quella di "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE DI CATANIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" e ciò anche in forma di acronimo "ODV";

- lo svolgimento di un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

- la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'attività;

- l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ed il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- la gratuità delle cariche elettive;

- che i componenti dell'organo amministrativo siano scelti tra le persone fisiche associate o indicate tra i propri associati dagli enti associati.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo di statuto con la modifica apportata, composto da ventiquattro articoli che, dispensandomi la comparsa dal darne lettura, si allega

al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente, dato atto che i collegamenti in audio-video conferenza non hanno subito alcuna interruzione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore venti e minuti cinquanta.

Spese del presente atto a carico dell'Associazione la quale invoca tutte le agevolazioni previste dalla legge per gli atti degli Enti del Terzo Settore stabilite dall'art.82 commi 3 e 5 e dall'art.101 del D.lgs 117/2017 trattandosi di modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa del terzo settore.

Del
presente verbale io Notaio ho dato lettura in assemblea alla
comparente che lo approva e conferma dichiarandolo conforme
alla volontà ed alla verità.

Il presente atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia
fiducia con nastro indelebile e completato di mia mano,
occupa due fogli per sei intere facciate e quanto di questa
settimafin qui.

Sottoscritto alle ore ventuno.

F.to Agata Maria Loredana Leonardi

PAOLO DI GIORGI NOTAIO

ELENTI ASSOCIATI
 "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE"
 SEZIONE DI CATANIA

1) Salpietro Giuliana

2) Lizzolo Anna

3) Barbera Miriam

4) Cavalli Patricia

5) Malina Rossella

6) Russo Eleonora

7) Virgini Norma

8) Mele Antonio

9) Merlo Carmelo

10) Spasola Matteo

11) Torricelli Alessandra

12) Di Stefano Claudio

13) Di Girolamo Isabella

14) Donato Christian

15) De Santis Umberto

16) Rita Giada

17) Rita Giorgia

18) Spasolino Enrico

19) Russo Aldo

20) Marino

21) Silva Nino

22) Valentini Cinzia

23) Tomassello Melania

24) La Rosa Clara

25) Biondi Giovanni

ALLEGATO A

ALLA TORRETTA

IL 27/10/2020

RACCOLTA 13254

Eleonora Russo

Melania Tomassello

Clara La Rosa

Giuseppe Chi

16) Papalini Roberto

27) Condorelli Aristide

28) Leonardi Agata

29) Longo Maria

30) De Gaetano Maria

31) Falco Teresa

32) Neri Simona

Agire bene padre grande

Agire bene padre grande

Agire bene padre grande

Luigi



Allegato "B" al N.13.254 di Raccolta

Statuto dell'Associazione Farmacisti Volontari

per la Protezione Civile - Sezione di Catania -

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata
"ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE -
Sezione di Catania - Associazione di Volontariato
e ciò anche in forma di acronimo "ODV", anche ai sensi della
legge Regione Sicilia 31 agosto 1998 n.14, sulle attività di
volontariato di Protezione Civile e successivo Regolamento
esecutivo di cui al Decreto Presidenziale 15 giugno 2001 n.
12 nonché delle leggi speciali in materia di volontariato e
protezione civile e del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i, la quale
non ha scopo di lucro bensì esclusivamente lo scopo di
volontariato e, ispirandosi ai principi della solidarietà
umana, si prefigge quale scopo esclusivo quello di operare
nel campo dell'Attività di Protezione Civile, svolgendo in
particolare attività di soccorso ed intervento in caso di
calamità naturali.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella
propria denominazione che ne costituisce peculiare segno
distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella

corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

L'Associazione potrà chiedere l'iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito con D.Lgs. 117/2017 in tal caso aggiungendo alla propria denominazione l'acronimo "ETS".

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Catania.

L'Associazione ha sede attualmente legale e operativa in Catania, via Gabriele D'Annunzio n.43/A e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Comitato Direttivo.

L'indirizzo della sede nel medesimo Comune potrà essere trasferito con semplice delibera di Assemblea, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Articolo 4

FINALITÀ

L'Associazione "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE - Sezione di Catania - ASSOICAZIONE DI VOLONTARIATO (in forma di acronimo anche "ODV") è un'organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017, e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, può esercitare attività diverse da

quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; a tal fine, l'organo deputato all'individuazione di dette attività è il Comitato Direttivo.

L'Associazione persegue il proprio scopo, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, di operare nel campo dell'attività di protezione civile, svolgendo in particolare attività di soccorso e intervento in caso di calamità naturali.

Lo scopo è quello di garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, il controllo di qualità e lo smistamento dei medicinali pervenuti nelle zone interessate dall'evento eccezionale nel caso in cui tale servizio venga a mancare, accelerando così il ripristino delle normali condizioni di vita.

L'associazione contribuisce, altresì, ove possibile, all'allestimento di presidifarmaceutici da campo (P.F.C.) a cui ogni organizzazione della funzione sanità possa appoggiarsi per l'approvvigionamento del farmaco nei posti medici avanzati (P.M.A.), l'associazione provvede altresì a dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità o impiego nell'evento calamitoso.

L'associazione si prefigge, inoltre, di attuare attività di formazione e addestramento educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle

autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità naturali.

L'associazione coopera con enti ed associazioni aventi finalità convergenti.

Ulteriori campi di impiego dell'associazione posso essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio in tema di protezione civile.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività socio-sanitaria e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente con specifico riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato.

Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del

D.lgs. n. 117/2017 e dalle altre disposizioni di legge vigenti, con specifico riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'associazione integra la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.

Articolo 5

Entrate istituzionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si avvarrà delle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le

quote associative, i rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali, ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 6

Attività di volontariato

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore. I volontari associati non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, né ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

I volontari sono iscritti nell'apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 7

Modalità e condizioni di ammissione

Il numero di associati è illimitato.

Possono diventare associati dell'associazione le persone fisiche iscritte ad un Albo Provinciale dei Farmacisti che condividono le finalità dell'associazione e siano mosse da spirito di solidarietà.

Gli associati si distinguono in:

a) fondatori, coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;

b) effettivi, farmacisti iscritti all'albo che, avendo acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per le attività dell'associazione, richiedono di diventare soci.

Il Comitato Direttivo, per particolari meriti, può nominare come associati onorari persone fisiche, anche non iscritte ad un albo provinciale dei farmacisti o persone giuridiche.

Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento della

quota associativa e non hanno diritto al voto.

L'ammissione ad associato, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Comitato Direttivo si pronuncia in maniera definitiva ed inappellabile sulla ammissibilità o meno della domanda di ammissione con adeguata motivazione.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.

La qualità di associato si perde:

a) per recesso

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito a cura del Comitato Direttivo;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari su proposta del Comitato Direttivo;

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla associazione almeno tre mesi prima dello

scadere dell'anno in corso.

L'associato che ha esercitato la facoltà di recedere,
l'associato decaduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.

Articolo 8

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati, tranne quelli onorari, hanno il diritto
di voto.

Gli associati sono tenuti a prestare gratuitamente la loro
opera a favore dell'Associazione stessa, contribuendo al
raggiungimento degli scopi associativi.

Gli associati in regola con il pagamento della quota
associativa hanno i diritti di informazione e di controllo
stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di votare direttamente
o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi
sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota
associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali
tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla
data della richiesta formulata al Consiglio di
Amministrazione.

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro
anche indiretto.

Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno

dell'associazione è improntato allo spirito di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Articolo 9

L'Associazione provvede ai propri scopi con patrimonio proprio costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) dalle quote annuali degli associati;

c) da eventuali contributi, erogazioni e lasciti di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di persone giuridiche nonché di privati benefattori, per la realizzazione dell'attività sociale;

d) dalle risorse economiche tassativamente elencate dall'art. 5 legge n. 266/1991; l'Associazione potrà inoltre compiere le operazioni previste dalla medesima norma;

e) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento alle organizzazioni di volontariato e agli Enti del Terzo Settore;

f) da entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

g) da donazioni e lasciti testamentari.

Articolo 10

Destinazione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 11

Dell'esercizio sociale e del bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti (o previsti), che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale, unitamente ad una breve relazione sull'attività svolta (per il bilancio consuntivo), per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora l'Associazione svolga attività secondarie previste

nell'art. 4 dello statuto, queste devono essere descritte nei documenti di bilancio come carattere secondario e strumentale (art. 13 comma 6 Codice del Terzo Settore).

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione, ed in particolare con le modalità previste dalla legislazione vigente con riferimento alle organizzazioni di volontariato.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente, il Comitato Direttivo redige altresì il bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali. In tal caso, il bilancio sociale dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro il 31 marzo quale rendiconto economico e finanziario.

TITOLO V

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica, e comunque nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 13

L'Assemblea: costituzione e partecipazione

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essi possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio.

Ciascun associato non può ricevere più di cinque deleghe.

Per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni concernenti la responsabilità dei consiglieri, il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia membro del Comitato.

E' vietata espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 14

Deliberazioni

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'assemblea generale delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'associazione.

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato Direttivo scelto

dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati e l'intero Comitato direttivo, di persona o per delega.

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni nell'assemblea generale sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sullo scioglimento anticipato dell'associazione sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario dell'associazione e sottoscritte dal Presidente dell'assemblea.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

Articolo 15

II Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Esso è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un tesoriere e due Consiglieri, i quali devono essere nominati tra gli associati.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili per altri successivi quadrienni senza alcun limite temporale.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, adoperandosi per la raccolta dei fondi necessari all'Associazione;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- l'assunzione eventuale di personale dipendente o comunque retribuito;
- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- formulare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per

l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;

- documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;

- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito dei bilanci e dei rendiconti presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente.

Il Comitato Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro o studio di problemi specifici.

Se viene a mancare un Consigliere, il Comitato Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all'Assemblea.

Articolo 16

Adunanze del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione da 2/3 (due terzi) dei consiglieri, e comunque

almeno due volte ogni anno.

La convocazione viene fatta a mezzo lettera, telefono, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima l'adunanza. Il termine su indicato potrà essere disatteso in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voto segreto, qualora l'oggetto lo richiede.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto sull'apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro

degli Associati e del Registro degli associati volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 17

Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo ed in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 18

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee

all'Associazione, con riguardo della loro competenza e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo

2397, comma secondo, del codice civile. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ritenuto opportuno, e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e

integrazioni, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può scegliere di affidare l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 19

Responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 20

Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Comitato Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Intrasmissibilità della quota

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su proposta del Comitato Direttivo ed approvata dall'Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 24

Norma di rinvio

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi speciali in materia di volontariato e di protezione civile. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, nonché tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Registro medesimo, trovano applicazione a decorrere dall'operatività del Registro medesimo.

F.to Agata Maria Loredana Leonardi

PAOLO DI GIORGI NOTAIO